Dott. Sandro Libianchi:

«L'Unità madre-bimbo in carcere»

I Nidi Penitenziari Attivi in Italia – 30 settembre 2019

REGIONE	Istituto	Italiane		Straniere		TOTALI	
		donne	figli	donne	figli	donne	figli
Abruzzo	Teramo	0	0	1	1	1	1
Campania	Lauro	6	6	1	1	7	7
	Salerno	1	1	0	0	1	1
Lazio	Roma	4	4	6	6	10	10
Lombardia	Bollate	0	0	2	2	2	2
	Milano	2	2	7	7	9	9
Piemonte	Torino	6	8	4	5	10	13
Sicilia	Messina	1	2	0	0	1	2
Veneto	Venezia	1	2	0	0	1	2
TOTALE		**21**	**24**	**21**	**22**	**42**	**46**

Regione di detenzione	Asili nido esistenti	Asili nido non funzionanti	Asili nido in allestimento
Abruzzo	1	-	-
Basilicata	-	-	-
Calabria	2	-	-
Campania	1	-	-
Emilia Romagna	-	-	-
Friuli Venezia Giulia	-	-	-
Lazio	2	-	-
Liguria	1	-	-
Lombardia	2	-	-
Marche	-	-	-
Molise	-	-	-
Piemonte	1	-	-
Puglia	1	1	-
Sardegna	3	-	-
Sicilia	1	-	-
Toscana	1	-	-
Trentino Alto Adige	-	-	-
Umbria	1	-	-
Valle d'Aosta	-	-	-
Veneto	1	-	-
TOTALE NAZIONALE	**18**	1	-

***Fonte dati**: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato - Settore statistico*

Legge 26 luglio 1975 n. 354

- «In ogni istituto penitenziario per donne sono in funzione servizi speciali per l'assistenza sanitaria alle gestanti ed alle puerpere».

- «Alle madri è consentito di tenere presso di sé i figli fino all'età di tre anni. Per la cura e l'assistenza dei bambini sono organizzati appositi asili nido»

D.P.R. 30.06.2000, n. 230: Trattamento penitenziario (modifiche Legge 354/75)

Art. 19

Assistenza particolare alle gestanti e alle madri con bambini. Asili nido

1. Le gestanti e le madri con bambini sono assistite da specialisti in ostetricia e ginecologia, incaricati o professionisti esterni. Il parto deve essere preferibilmente effettuato in luogo esterno di cura.

2. E' prestata, altresì, l'assistenza da parte di personale paramedico ostetrico.

3. L'assistenza sanitaria ai bambini che le madri detenute o internate tengono presso di sé è curata da professionisti specialisti in pediatria.

4. Gli specialisti in ostetricia e ginecologia e i pediatri, il personale paramedico, nonché **gli operatori in puericultura degli asili nido** sono compensati con onorari proporzionati alle singole prestazioni effettuate.

5. Presso gli istituti o sezioni dove sono ospitati gestanti e madri con bambini sono organizzati, di norma, **appositi reparti ostetrici e asili nido**. Le camere dove sono ospitati le gestanti e madri con i bambini non devono essere chiuse, affinché gli stessi possano spostarsi all'interno del reparto o della sezione, con il limite di non turbare l'ordinato svolgimento della vita nei medesimi.

6. Sono assicurati ai bambini all'interno degli **istituti attività ricreative e formative** proprie della loro età. I bambini, inoltre, con l'intervento dei servizi pubblici territoriali o del volontariato, sono accompagnati all'esterno con il consenso della madre, per lo svolgimento delle attività predette, anche presso gli asili nido esistenti sul territorio.

7. Quando i bambini debbono essere separati dalle madri detenute o internate, per avere superato il limite di età stabilito dalla legge o per altre ragioni, sentita in questo ultimo caso la madre, e non esistono persone a cui la madre possa affidare il figlio, la direzione dell'istituto, in tempo utile per le necessarie iniziative, segnala il caso agli enti per l'assistenza all'infanzia e al centro di servizio sociale, che assicura comunque il mantenimento di costanti rapporti tra la madre e il bambino.

Legge 21 aprile 2011 n. 62

Modifiche al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori.

- **«Quando imputati siano donna incinta o madre di prole di età non superiore a sei anni con lei** convivente, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, **non può essere disposta ne' mantenuta la custodia cautelare** in carcere, **salvo che sussistano esigenze cautelari».**

- «…….ovvero, ove istituita, da una casa famiglia protetta.»

- «Nelle ipotesi di cui all'articolo 275, comma 4, se la persona da sottoporre a custodia cautelare sia donna incinta o madre di prole di età non superiore a sei anni, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, il giudice può **disporre la custodia presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri**, ove le esigenze cautelari di eccezionale rilevanza lo consentano».

Decreto M. Giustizia del 8 marzo 2013

Requisiti delle case famiglia protette

- le *case famiglia protette* sono collocate in località dove sia possibile l'accesso ai servizi territoriali, socio-sanitari ed ospedalieri, e che possano fruire di una **rete integrata** a sostegno sia del minore sia dei genitori;
- le strutture hanno caratteristiche tali da consentire agli ospiti una **vita quotidiana ispirata a modelli familiari**, tenuto conto del prevalente interesse del minore;
- ospitano **non oltre sei nuclei di genitori** con relativa prole;
- **i profili degli operatori professionali** impiegati e gli spazi interni sono tali da facilitare il conseguimento delle finalità di legge;
- **le stanze per il pernottamento e i servizi igienici** dei genitori e dei bambini dovranno tenere conto delle esigenze di riservatezza e differenziazione venutesi a determinare per l'estensione del dettato della legge 62/2011 anche a soggetti di sesso maschile;
- sono in comune i **servizi indispensabili** per il funzionamento della struttura (cucina etc. ...);
- sono **previsti spazi da destinare al gioco per i bambini**, possibilmente anche all'aperto;
- sono previsti **spazi,** di dimensioni sufficientemente ampie, per consentire gli incontri personali, quali: i colloqui con gli operatori, i rappresentanti del territorio e del privato sociale, nonché gli incontri e i contatti con i figli e i familiari al fine di favorire il ripristino dei legami affettivi;
- il servizio sociale dell'amministrazione penitenziaria interviene nei confronti dei sottoposti alla misura della detenzione domiciliare secondo quanto disposto dall'art. 47 quinques, 3°, 4° e 5° comma dell'Ordinamento Penitenziario;

D.P.C.M. 1 aprile 2008

Trasferimento della sanità dal M. Giustizia alle Regioni/ASL

- Tutte le figure sanitarie operanti nelle carceri in Italia alla data del decreto sono trasferite con i relativi contratti alle ASL territorialmente competenti per ogni singola struttura penitenziaria.

I compiti della Puericultrice in carcere

- ACCOGLIENZA DEL BAMBINO: DIRETTA E INDIRETTA
- PRESA IN CARICO DOCUMENTAZIONE E CUSTODIA DELLA STESSA
- ASSISTENZA AI MEDICI E INFERMIERI
- AFFIDAMENTO MOMENTANEO DEL MINORE ALLA PUERICULTRICE
- AFFIDAMENTO TEMPORANEO - ASSISTENZA OSPEDALIERA
- ACCOMPAGNAMENTO INTERNO ALLA STRUTTURA DEL MINORE
- ACCOMPAGNAMENTO BAMBINI ALL'ESTERNO
- ALIMENTAZIONE
- RICHIESTE MATERIALE VARIO PER LA CURA E IL BENESSERE DEL BAMBINO
- ATTIVITA' LUDICO-PEDAGOGICHE
- DISTRIBUZIONE QUOTIDIANA 1° INFANZIA
- DISTRIBUZIONE MATERIALE VARIO
- AUSILIO ALLE MAMME
- CAMBIO BIANCHERIA

U.S. Department of Justice
Office of Justice Programs
National Institute of Justice

National Institute of Justice
Program Focus

Keeping Incarcerated Mothers and Their Daughters Together:

Girl Scouts Beyond Bars

Conclusioni

- La Puericultrice è una figura essenziale nel sistema penitenziario per la tutela dei diritti dell'unità madre-bambino
- Questa figura professionale è stata trasferita alle ASL mantenendo un contratto libero-professionale
- Il problema contrattuale compromette il buon andamento del lavoro perché instabile, genera insicurezza e precarietà